

02

Le linee guida nazionali per l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
(D.M. 10 settembre 2010)



2.1 L'analisi condotta da APER

L'articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), coerentemente con la disciplina europea di cui costituisce attuazione, individua, quale misura promozionale di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, un procedimento semplificato per l'autorizzazione (meglio nota accompagnata dall'aggettivo "unica") alla costruzione ed esercizio degli impianti che producono energia da tali fonti.

Il comma 10 prevedeva, poi, che in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, venissero approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, anche al fine di "assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio".

Le linee guida nazionali hanno finalmente visto la luce a settembre del 2010 (D.M. 10 settembre 2010, pubblicato in GU n. 219 del 18 settembre 2010). A ben guardare, forse, l'aver procrastinato così a lungo l'approvazione delle linee guida, ha consentito al Governo di porre rimedio a gran parte delle criticità che da sette anni affliggevano il procedimento di autorizzazione unica.

Le linee guida si compongono di una prima parte, rubricata "Disposizioni generali", di una seconda parte dedicata al "Regime giuridico delle autorizzazioni", di una parte terza che disciplina il "Procedimento unico", di una parte quarta che si occupa dell'"Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio", nonché di una parte quinta contenente le "Disposizioni transitorie e finali".

Il testo delle linee guida è corredato da una tabella che riepiloga le tipologie di regime semplificato previste per ciascun tipo di impianto, nonché da 4 allegati. L'allegato 1 contiene l'"Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico"; l'allegato 2 stabilisce i "Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative"; l'allegato 3 sancisce i "Criteri per l'individuazione di aree non idonee"; l'allegato 4 è dedicato agli "Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio".

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni generali richiamano, anzitutto, alcuni dei principi fondamentali che regolano l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tra i tanti meritano di essere ricordati: quello secondo cui la produzione di energia è attività libera a cui si accede in condizioni di uguaglianza e senza discriminazioni; quello secondo cui solo le Regioni e le Province Autonome possono porre divieti e limitazioni in atti di natura pianificatoria o programmatica per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e solo secondo la procedura prevista per l'individuazione delle "aree non idonee" di cui all'articolo 17.

Ancora, viene ribadito il divieto di indire procedure pubblicistiche di natura concessoria (ferme restando quelle relative all'utilizzo delle acque pubbliche e dei fluidi geotermici) aventi a oggetto l'attività di produzione di energia, ricordando che tale attività non è riservata agli enti pubblici e non è soggetta a regime di privativa.

Le disposizioni generali individuano, poi, l'ambito di applicazione delle linee guida che è limitato agli impianti sulla terraferma e precisano in quali casi le infrastrutture di connessione alla rete elettrica debbano essere considerate come "opere connesse" e, quindi, sottoposte al regime di autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12, D. Lgs. n. 387/2003.

Ancora, viene chiarito che il contributo di costruzione di cui all'articolo 17 del d.P.R. n. 380/2001 non è dovuto per gli interventi relativi alle fonti rinnovabili di energia.

Infine, alle Regioni è attribuito il potere di prevedere oneri istruttori a copertura delle spese procedurali che devono essere determinati secondo criteri di non discriminazione tra fonti energetiche, proporzionalità e ragionevolezza e che, in ogni caso, non debbono configurarsi come misure di compensazione.

PARTE II - REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI

La parte II individua gli interventi soggetti ad autorizzazione unica, a denuncia di inizio attività edilizia (DIA - oggi P.A.S.) e gli interventi oggetto di attività edilizia libera. In particolare, per quanto attiene alle procedure semplificate (DIA - oggi P.A.S. - e attività libera), sono stabiliti

alcuni principi generali tra cui si ricordano i seguenti: (i) il proponente è sempre libero di optare per l'autorizzazione unica anche nelle ipotesi in cui l'intervento ricada nell'ambito di applicazione delle procedure semplificate; (ii) qualora sia necessario acquisire concessioni di derivazione o atti di assenso di natura ambientale o paesaggistica questi sono acquisiti separatamente e allegati alla DIA (oggi P.A.S.), ovvero sono rilasciati dal Comune se competente; (iii) alle procedure semplificate si può accedere solo se nella disponibilità delle aree su cui realizzare l'intervento; (IV) sono soggetti a DIA (oggi P.A.S.), a certe condizioni, anche gli interventi di rifacimento di impianti fotovoltaici ed eolici.

Ai principi generali segue, poi, una dettagliata elencazione delle tipologie di intervento, raggruppate per fonte energetica, subordinate a DIA (oggi P.A.S.) o oggetto di attività edilizia libera.

PARTE III - PROCEDIMENTO UNICO

La parte III, dedicata alla disciplina del procedimento di autorizzazione unica, si apre con l'elencazione della documentazione da allegare alla domanda.

Si segnala che, anche nel caso in cui le aree oggetto degli interventi non ricadano nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 42/2004, il proponente è comunque tenuto a effettuare una comunicazione alle competenti Sovrintendenze al fine di verificare l'eventuale sussistenza di procedure di tutela o della sussistenza di beni archeologici in corso alla data di presentazione della domanda. Viene, inoltre, sancito il principio secondo cui le Regioni e le Province eventualmente delegate non possono subordinare il rilascio dell'autorizzazione unica alla stipulazione di convenzioni onerose con i Comuni interessati dal progetto, ovvero al rilascio di atti di assenso o di gradimento da parte dei medesimi.

Il procedimento di autorizzazione unica si svolge in conferenza di servizi: a tal fine è richiamata la relativa disciplina dettata dagli articoli 14 e ss. della legge n. 241/1990.

Le disposizioni riepilogano le tipologie di interventi sottoposti agli endo procedimenti ambientali (v.i.a. e screening), coordinano tali endo procedimenti con quello di autorizzazione unica e indicano i rimedi per il ritardo nell'espressione dei pareri di compatibilità ambientale.

Tra le amministrazioni competenti a partecipare al procedimento si segnala la consistente presenza delle Sovrintendenze.

Viene ribadito il termine di 180 giorni (oggi a seguito del D. Lgs 28/2011, ridotto a 90 giorni, al netto delle

procedure ambientali) per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica, ricordando la sussistenza di responsabilità (dolosa o colposa) per danno da ritardo nel rilascio del titolo autorizzatorio.

Sono, infine, richiamati gli effetti dell'autorizzazione unica, di cui all'articolo 12, D. Lgs. n. 387/2003 ed è precisato l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente sottoposti gli atti di assenso confluiti nell'autorizzazione unica.

PARTE IV - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

La parte IV si apre con un elenco di requisiti che costituiscono elementi di positiva valutazione dei progetti: dall'adesione a sistemi di gestione della qualità o di gestione ambientale, al coinvolgimento della popolazione locale, all'utilizzo di aree degradate, al riutilizzo del calore eventualmente prodotto.

Merita, poi, di essere segnalata la disciplina per l'individuazione delle "aree non idonee", da parte delle Regioni e delle Province autonome.

Tale individuazione è preceduta da un'istruttoria in cui tali enti territoriali effettuano una ricognizione delle disposizioni di tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari, della biodiversità che individuano obiettivi di protezione incompatibili con l'installazione di particolari tipologie di impianti.

Le aree non idonee sono, poi, concretamente individuate negli atti programmatici di cui Regioni e Province Autonome si dotano per definire le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui al "burden sharing"; obiettivi che, peraltro, devono essere ancora stabiliti, a livello nazionale. Nelle more, Regioni e Province Autonome possono procedere all'individuazione della aree non idonee anche al di fuori di tali atti di programmazione.

PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Tra le disposizioni transitorie e finali merita essere ricordata quella che consente alle Regioni e le Province Autonome di individuare le più idonee forme di coordinamento tra il procedimento di autorizzazione unica e i procedimenti per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche e di sfruttamento delle risorse geotermiche (rinvio al paragrafo "La disciplina transitoria").

TABELLA 1

La tabella riepiloga le categorie di regime semplificato

previste per ciascuna tipologia di impianto, raggruppati per fonte energetica.

ALLEGATO 1 - Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico

L'allegato 1 riporta un elenco (sebbene non esaustivo) degli atti di assenso che sono sostituiti dall'autorizzazione unica.

ALLEGATO 2 - Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative

L'allegato 2 enuncia i criteri per la fissazione (che definisce solo "eventuale") di misure compensative.

Tra di essi meritano di essere ricordati i seguenti: (i) l'autorizzazione unica non può essere subordinata o prevedere misure compensative a favore di Regioni o Province; (ii) le eventuali misure di compensazione sono individuate in ragione della concentrazione territoriale di attività, infrastrutture e impianti a elevato impatto territoriale; (iii) le misure di compensazione devono essere concrete e realistiche, ovvero determinate in funzione delle specificità dell'impianto e del reale impatto dello stesso sul territorio; (iv) le misure di compensazione non possono avere natura meramente economica ma devono avere carattere ambientale o territoriale; (v) le misure compensative non possono essere determinate unilateralmente dai Comuni ma debbono essere fissate in sede di conferenza di servizi; (vi) nella definizione delle misure compensative si deve tener conto delle misure di mitigazione già previste per il singolo impianto, anche in sede di v.i.a.; (vii) per gli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione previste dall'allegato IV costituiscono azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale; (viii) in ogni caso, il valore delle misure compensative non deve superare il 3% dei proventi (inclusi gli incentivi) derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta annualmente dall'impianto.

Al mancato rispetto delle modalità con le quali eseguire le misure compensative, l'allegato fa conseguire la sanzione della decadenza dell'autorizzazione.

ALLEGATO 3 - Criteri per l'individuazione di aree non idonee

L'allegato antepone all'elenco dei criteri per l'individuazione di aree non idonee l'enunciazione dello scopo cui tale individuazione tende: non già rallentare il procedimento di autorizzazione unica, bensì offrire ai potenziali produttori un quadro certo e chiaro di riferimento per orientare le scelte localizzative degli impianti di produzione.

Tra i criteri, meritano di essere ricordati quelli secondo cui le aree non idonee: (i) devono essere individuate secondo criteri oggettivi di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico - culturale; (ii) devono essere indicate tenendo conto delle specificità legate alla fonte energetica e alla dimensione degli impianti; (iii) non possono genericamente coincidere con le aree agricole, né possono interessare gran parte del territorio regionale o, aprioristicamente, aree vincolate dal punto di vista paesaggistico o ambientale, né possono tradursi nella fissazione di ampie fasce di rispetto attorno a queste ultime; (iv) possono coincidere con zone particolarmente sensibili o vulnerabili alle trasformazioni territoriali e/o del paesaggio e che si trovino all'interno di una serie di aree puntualmente elencate (si ricordano: i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO; le "zone all'interno di cono visuale la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica"; le aree, gli immobili e i beni dichiarati di notevole interesse culturale e pubblico; le aree limitrofe ai parchi archeologici; le aree naturali protette, le zone umide di importanza internazionale di cui alla convenzione di Ramsar, le aree della Rete Natura 2000 e le I.B.A.; le aree di produzione biologica, tradizionale, D.O.C., D.O.C.G., I.G.P., I.G.T.; le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate dai P.A.I.)

ALLEGATO 4 - Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio

L'allegato descrive i più rilevanti impatti prodotti dall'installazione ed esercizio degli impianti eolici (segnatamente, l'impatto visivo e sul patrimonio culturale e paesaggistico; l'impatto sulla flora, sulla fauna e sugli ecosistemi; l'impatto sul territorio; l'impatto acustico ed elettromagnetico), individua criteri di inserimento degli impianti nel territorio e misure di mitigazione degli impatti.

Appare importante sottolineare che, per espressa previsione, le disposizioni dell'allegato si applicano ai soli impianti eolici soggetti ad autorizzazione unica.

a) l'impatto visivo e sul patrimonio culturale e paesaggistico

Un corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio dovrebbe iniziare con una buona progettazione che tenga conto dei contesti paesaggistici in cui inserire gli impianti. In questo senso, l'allegato indica la relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12.12.2005, da utilizzare come utile punto di riferimento indipendentemente dalla localizzazione dell'impianto in area vincolata.

La descrizione dell'inserimento degli impianti nel paesaggio, come minimo, dovrà prevedere:

- un'analisi dei livelli di tutela ricavabili dalla pianificazione paesaggistica, che indichi anche la presenza di eventuali beni culturali tutelati;
- un'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti naturali (ad esempio, presenza di aree boscate, parchi e riserve naturali, paesaggi agrari) e antropiche (ad esempio, presenza di insediamenti territoriali storici, percorsi panoramici, ambiti a forte valenza simbolica);
- un'analisi dell'evoluzione storica del territorio;
- un'analisi dell'intervisibilità dell'impianto nel paesaggio.

Vengono poi, suggerite alcune misure di mitigazione dell'impatto visivo. Il progetto, ove possibile, dovrà, ad esempio: assecondare le naturali geometrie del territorio; evitare di interrompere un'unità storica riconosciuta; prevedere la pavimentazione della viabilità di servizio con materiali drenanti naturali; tener conto dell'effetto cumulativo prodotto da altri impianti; utilizzare vernici antiriflettenti e soluzioni cromatiche neutre; privilegiare aree in cui sono già presenti infrastrutture produttive; evitare il c.d. "effetto selva"; rispettare distanze minime tra aerogeneratori (da 3 a 7 volte il diametro del rotore).

b) l'impatto sulla flora, sulla fauna e sugli ecosistemi

L'allegato indica una serie di informazioni che dovrebbero essere inserite nello studio di impatto ambientale, laddove previsto, al fine di valutare l'impatto degli impianti su flora, fauna ed ecosistemi.

Lo studio dovrebbe contenere, anzitutto l'analisi faunistica delle aree interessate con indicazione delle specie presenti e degli eventuali siti facenti parte della Rete Natura 2000, delle aree naturali protette e delle zone umide. In secondo luogo, una descrizione dei possibili impatti sulle specie animali più sensibili e su quelle di pregio.

Inoltre, lo studio di impatto ambientale dovrebbe contemplare anche lo stato iniziale degli ecosistemi nonché la valutazione dei possibili impatti sulle "unità ecosistemiche" principali (corsi d'acqua, zone umide, praterie primarie, boschi).

Tra le misure di mitigazione vengono indicate la minimizzazione delle modifiche degli habitat in fase di costruzione ed esercizio e la riduzione al minimo della fase di realizzazione dell'impianto; il ripristino, in fase di esercizio dell'impianto, della vegetazione eliminata du-

rante la fase di costruzione; utilizzo di accorgimenti volti a rendere gli aerogeneratori visibili all'avifauna; l'interramento ove possibile delle linee elettriche; l'utilizzo di accorgimenti volti a ridurre al minimo la dispersione di polveri.

c) l'impatto sul territorio

Il progetto deve contenere tutte le informazioni possibili circa l'impatto dell'impianto sul territorio e sulla geomorfologia e, in particolare: l'esatta ubicazione degli aerogeneratori, la viabilità esistente, tratti di viabilità da modificare e le strade da realizzare; la rete elettrica esistente, il tratto di collegamento alla RTN da realizzare e le cabine da costruire. Particolare attenzione viene assegnata alla descrizione della fase costruttiva dell'impianto inserita, anch'essa, nello studio di impatto ambientale.

Quali misure di mitigazione vengono indicate, tra le altre: la distanza minima (200 m) tra aerogeneratori e tra aerogeneratori e i centri abitati; la minimizzazione dei tempi di costruzione e della superficie dell'area di cantiere (privilegiando le aree degradate); l'utilizzo della viabilità esistente; la scelta di terreni con pendenza trascurabile.

d) l'impatto acustico ed elettromagnetico

Il progetto dovrà essere corredato da rilievi fonometrici allo scopo di verificare il rispetto degli indici di cui al D.M. 14.11.1997 e la coerenza con gli eventuali piani di zonizzazione acustica adottati dal Comune/ dai Comuni interessati dall'intervento.

Inoltre, dovrà essere verificato il rispetto dei limiti di qualità del campo elettrico e del campo di induzione magnetica previsti dalla normativa vigente.

Anche tali informazioni devono essere contenute nello studio di impatto ambientale.

Quali misure di mitigazione vengono segnalate, tra le altre: la scelta di aerogeneratori a bassa velocità per minimizzare l'impatto sonoro; l'utilizzo di linee di trasmissione esistenti; il posizionamento del trasformatore, se possibile, all'interno della torre.

Infine, l'allegato detta prescrizioni per evitare particolari tipi di incidenti (es. rottura dell'elica); cautele in ragione della particolare ubicazione dell'impianto (es. vicinanza ad aeroporti); nonché criteri per l'esecuzione della fase di dismissione dell'impianto.

2.2 La disciplina transitoria

Le linee guida dovevano necessariamente farsi carico di fissare una disciplina transitoria per i procedimenti autorizzativi in corso, tenuto conto della proliferazione normativa regionale e, soprattutto, della previsione legislativa (art.12, comma 10, D. Lgs. n. 387/2003) che richiede alle Regioni di adeguare le proprie discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida, pena l'applicazione diretta di esse nei territori regionali.

L'articolo 18 delle linee guida reca, per l'appunto, le disposizioni transitorie e conferma, anzitutto, che le Regioni (ove necessario) debbono adeguare le proprie discipline entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle linee guida medesime (ovverosia, entro il 2 gennaio 2011) anche eventualmente prevedendo una diversa tempistica di presentazione della documentazione che deve essere allegata all'istanza di autorizzazione unica (18.4). Non sembra, peraltro, che decorsi 90 giorni le Regioni perdano il potere di provvedere al relativo adeguamento.

Il medesimo paragrafo avverte che, decorso inutilmente il predetto termine di 90 giorni, le linee guida si applicano ai procedimenti in corso che siano, però, in una fase istruttoria iniziale. In tal caso, il proponente, a pena di improcedibilità, è tenuto a integrare l'istanza con la documentazione prevista dall'articolo 13, entro 90 giorni dal termine per l'adeguamento regionale. Tale termine può essere prorogato per un massimo di 30 giorni, su istanza del proponente e per comprovate necessità tecniche.

Nel caso in cui, infine, le integrazioni da effettuare riguardino opere soggette a valutazione di impatto ambientale, sono fatte salve le procedure (e soprattutto i termini) individuate nella disciplina nazionale (D. Lgs. n. 152/2006) o regionale di riferimento.

La regola della diretta applicazione delle linee guida ai procedimenti in corso soffre di un'eccezione per il caso in cui i procedimenti autorizzatori siano in avanzato stadio istruttoria (18.5). In questo caso (e, più precisamente, se si tratti di progetti completi della soluzione di connessione accettata dal proponente e per i quali siano già stati espressi gli eventuali pareri ambientali prescritti) i procedimenti relativi vengono conclusi ai sensi della prevalente normativa.

Ciò, evidentemente, allo scopo di non vanificare la complessa attività istruttoria (soprattutto di natura ambientale) già compiuta.

2.3 I recepimenti regionali delle Linee Guida Nazionali

Ad un primo sommario esame delle discipline attuative delle linee guida nazionali, sin qui adottate, sembra che le Regioni si siano più che altro concentrate sulla individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti a fonte rinnovabile, in particolar modo fotovoltaico.

La **Regione Abruzzo** con Deliberazione di Giunta Regionale del 2 maggio 2011, n. 294, ravvisando la necessità di procedere al recepimento del D. Lgs. n. 28/2011, ha dettato disposizioni in tema di procedimenti autorizzativi, estendendo la soglia di applicazione della P.A.S. agli impianti con potenza nominale fino ad 1 MW, escludendo quest'ultimi dall'applicazione dell'autorizzazione generalizzata, ai sensi della D.G.R. del 22 marzo 2010, n. 244. Per quanto concerne, inoltre, gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, si è disposto, in contrasto con le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 28/2011, di far salvi i titoli autorizzativi acquisiti, con deposito degli atti al Servizio Regionale competente, prima del 19 marzo 2011.

La **Regione Basilicata**, con D.G.R. n. 2260 del 29 dicembre 2010 ha approvato un Disciplinare che regola le procedure per l'attuazione degli obiettivi del P.I.E.A.R., di cui alla Legge Regionale 1/2010, nonché disciplina il procedimento autorizzatorio per la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 12, D. Lgs. n. 387/2003 e delle linee guida nazionali. La deliberazione contiene altresì le linee guida tecniche per la progettazione degli impianti, mentre non reca alcuna perimetrazione di aree e siti non idonei alla installazione di impianti.

La **Regione Calabria** con la Legge Regionale del 29 dicembre 2010, n. 34 ha provveduto a recepire nel proprio ordinamento quanto stabilito dall'art. 17 della L. 96/2010 elevando la soglia di applicazione DIA fino ad 1 MW. Con DGR del 29 dicembre 2010, n.871 ha provveduto a dare attuazione alle Linee Guida nazionali, stabilendo la loro diretta vigenza nel territorio calabrese. All'interno della stessa Deliberazione di Giunta sono stati, altresì, fissati gli oneri istruttori, nella misura dello 0,03% dell'investimento e la cauzione, a garanzia della dismissione degli impianti e rimessa in pristino dei luoghi, stabilita in via generale nella misura massima del 5% del valore complessivo dell'investimento.

Anche la **Regione Campania** con Decreto Dirigenziale del 18 febbraio 2011, n. 50 ha provveduto a recepire le

Linee Guida nazionali limitatamente alla procedure autorizzatorie.

In particolar modo si è disposto la revoca della DGR n. 500/2009 e degli allegati della DGR n. 1642/2009, nonché l'elevazione della soglia DIA fino ad 1 MW per impianti fotovoltaici, eolici ed idroelettrici e fino a 5 MW per impianti a biomassa.

Con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010, la **Regione Emilia Romagna** si è dotata di una prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti fotovoltaici.

La deliberazione, adottata sulla scorta della DGR n. 1713/2001, anticipa eventuali linee guida regionali, che la Regione si riserva di emanare.

L'Allegato I della deliberazione n. 28/2010, che dovrebbe essere stata recepita dalla deliberazione consiliare, individua quattro diverse tipologie di aree: A) aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo; B) aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo; C) aree considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici; D) aree da privilegiare nell'installazione di impianti fotovoltaici.

Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 46 del 17 gennaio 2011, la Regione ha effettuato una completa ricognizione delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici. La cartografia disponibile sul sito della Regione è rappresentativa delle leggi, dei piani, degli atti e dei molteplici strumenti di pianificazione presenti nelle diverse realtà territoriali regionali.

La **Regione Lazio** che, con D.G.R. 19 ottobre 2010 ai fini di garantire l'armonizzazione sul territorio regionale delle procedure per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili a seguito dell'approvazione del decreto 10 settembre 2010, ha deliberato di revocare la D.G.R. 18 luglio 2008, n. 517 avente ad oggetto "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 18" ed inoltre, di revocare la D.G.R. 13 gennaio 2010, n. 16 avente ad oggetto: "Modifica D.G.R. 18 luglio 2008, n. 517 concernente: Approvazione delle Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 18 -

Sostituzione Allegato", ed infine di considerare immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 anche per i procedimenti in corso.

La **Regione Lombardia** sta provvedendo all'adeguamento delle linee guida nazionali con provvedimento che, con tutta probabilità vedrà la luce entro i primi mesi del 2011.

La **Regione Marche**, con Deliberazione dell'Assemblea legislativa del 30 ottobre 2010, n. 13, ha approvato la "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'art. 12 del D. Lgs 387/2003 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi tecnico generali amministrativi".

La legge regionale n. 13/2010 contiene anche disposizioni circa gli oneri istruttori a carico dei proponenti le istanze di autorizzazione unica, finalizzati alla copertura delle spese istruttorie e fissati in misura pari allo 0,03% del valore dichiarato dell'opera.

Qualora il progetto sia soggetto a valutazione di impatto ambientale, la misura degli oneri istruttori è ridotta a 0,01%.

Inoltre, la legge fissa la misura delle garanzie da prestare per la dismissione degli impianti e il ripristino delle aree (100 €/kWp nel caso di impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato e 70 €/kWp in tutti gli altri casi) e disciplina gli impatti cumulativi tra progetti al fine della sottoposizione dei progetti a procedure ambientali.

Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 255 del 8 marzo 2011, la Regione ha recepito le linee guida nazionali prevedendo, tra l'altro, il coordinamento del procedimento di rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica con il procedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 18.3 delle linee guida.

La **Regione Molise** con legge regionale n. 23/2010, ha sancito che costituiscono aree e siti non idonei alla installazione di impianti eolici le aree e i beni di notevole interesse culturale così dichiarati ai sensi della parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Con D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010, la **Regione Piemonte** ha proceduto all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

La deliberazione individua come aree inidonee alla installazione di impianti fotovoltaici le aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, le aree protette, le aree agricole ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo, nonché le aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

Inoltre, la delibera individua ambiti territoriali non esclusi ma scarsamente idonei alla installazione di impianti fotovoltaici a terra in ragione della loro rilevanza paesaggistica e ambientale, nonché della presenza di produzioni agricole e agroalimentari di qualità e/o perché gravati da situazioni di pericolosità idrogeologica (si tratta delle c.d. "aree di attenzione").

In queste aree è necessario "porre un particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra", ammonisce la deliberazione, per "garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti stessi".

La **Regione Puglia**, con regolamento n. 24 del 30 dicembre 2010 ha proceduto all'adozione di un complessivo atto di adeguamento alle linee guida nazionali il quale comprende una dettagliata individuazione di aree non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2010, n. 3029 la Regione ha provveduto, altresì, a conformare la propria disciplina autorizzatoria con quanto statuito all'interno delle Linee Guida nazionali. Meritano di essere attenzionate le disposizioni mediante le quali è regolato il sistema fideiussorio collegato alla realizzazione e dismissione degli impianti FER. In tal senso sono state fissate in 50,00 euro le garanzie richieste per ogni kW di potenza rilasciata.

La **Regione Toscana** con D.G.R. n. 8 del 13 dicembre si è dotata di una prima individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Con la Legge Regionale n. 11/2011 la Regione è tornata nuovamente sull'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti da fonte fotovoltaica installati a terra, stabilendo che nelle more di approvazione del c.d. burden sharing e dell'integrazione del P.I.E.A.R., il Consiglio Regionale effettua la prima individuazione di tali aree. Ai fini della cumulabilità degli stessi viene altresì stabilito il rispetto di una distanza di duecento metri a eccezione di quell' impianti di potenza inferiore ai 20 kW.

Anche la **Regione Umbria** sta provvedendo ad un recepimento organico delle Linee Guida nazionali, con disposizioni relative al procedimento autorizzatorio e l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti FER. Il provvedimento finale potrebbe essere emanato già nel corso delle prossime settimane.

La **Regione Valle d'Aosta**, con D.G.R. n. 9 del 5 gennaio 2010 ha individuato le aree e i siti del territorio regionale non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici ed ha provveduto all'adeguamento della disciplina regionale in materia di energia e di ambiente mediante la definizione di criteri per la realizzazione degli stessi impianti.

Da segnalare, infine, anche la impugnazione, per conflitto di attribuzione tra enti, promossa dalla **Provincia Autonoma di Trento** contro il D.M. 10 settembre 2010 di approvazione delle linee guida nazionali.

Il decreto, secondo la Provincia, si porrebbe in contrasto con la disciplina normativa di attuazione dello Statuto provinciale che disciplina il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali.

L'impugnazione, nello specifico riguarderebbe gli articoli 1.2., 17.1. e 17.2., nonché l'Allegato 3, delle Linee guida (riferiti al procedimento per l'individuazione delle aree non idonee), in quanto intervengono negli ambiti di competenza provinciale, in particolare con riferimento alle facoltà di pianificazione territoriale e di programmazione provinciale